

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P348/382/303/4122 sott. 59

Roma, 16 maggio 2000

OGGETTO: Installazione di un serbatoio non metallico a servizio di un impianto termico.

I serbatoi per gasolio o olio combustibile a servizio di impianti termici alimentati da combustibili liquidi devono osservare, per quanto attiene i materiali e le modalità di installazione, le disposizioni di prevenzione incendi stabilite nella circolare n° 73 del 29 luglio 1971.

Pertanto, alla luce del disposto del punto 3.1 delta sopra citata circolare, l'impiego di serbatoi non metallici è consentito alle condizioni previste dalla legge 27 marzo 1969, n° 121.

Si ribadisce, infine, che i serbatoi interrati per l'alimentazione degli impianti di che trattasi, aventi volume non superiore a 15 mc. non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 24 maggio 1999, n° 246.